



Il Prefetto della provincia di Udine

Prot. Area I

Premesso che alle ore 20.45 di martedì 14 ottobre 2025, presso lo Stadio Friuli di Udine, si disputerà l'incontro di calcio "ITALIA-ISRAELE", valevole per le qualificazioni della Coppa del Mondo FIFA 2026, in relazione al quale, con nota prot. n. 107735 del 2 ottobre 2025, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha attribuito alla manifestazione in questione un altissimo grado di rischio (rischio 4) evidenziando la necessità di un adeguato rafforzamento delle misure di sicurezza;

Considerato che in concomitanza con tale evento è previsto quale iniziativa collaterale, già a partire dal pomeriggio del 14 ottobre p.v., un "Corteo per la Palestina", che si snoderà per le vie del centro storico del capoluogo, e che, visto il delicato contesto internazionale in Medio Oriente, potrebbe essere occasione per l'infiltrazione di frange violente, con rischi per l'incolumità di persone e di cose;

Richiamato il verbale delle riunioni di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica dedicate all'argomento, da ultime quelle dell'8 c.m., in cui, tra le altre, è stata affrontata la tematica afferente alle restrizioni relative alla vendita, somministrazione e consumo di prodotti in contenitori in vetro o altro materiale che potrebbero essere utilizzati come oggetti atti a offendere, nell'ambito territoriale interessato dal percorso del corteo e nelle aree limitrofe, secondo quanto proposto dal Questore;

Considerato che la disputa della partita di calcio in premessa è stata oggetto di contestazioni, ripetutamente verificatesi in questo capoluogo nei giorni scorsi, in ordine all'opportunità della sua organizzazione durante il conflitto in Medio Oriente, nonché può costituire richiamo per l'affluenza in questo territorio di gruppi intenzionati a creare problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Rilevato che, al fine di assicurare il corretto e sereno svolgimento della manifestazione sportiva e del corteo, si rende necessario adottare ogni idoneo provvedimento per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso adeguate misure di prevenzione in tema di vendita, somministrazione e consumo di prodotti in contenitori idonei ad essere utilizzati come strumenti atti all'offesa delle persone;

Valutata, pertanto, per motivi di ordine pubblico, l'opportunità di adottare un provvedimento prefettizio avente le sopra elencate caratteristiche, al fine di garantire il preminente interesse della sicurezza sociale e di prevenire il realizzarsi di comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta dell'8 ottobre 2025;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;



Il Prefetto della provincia di Udine

ORDINA

nel Comune di Udine, in tutta l'area ricompresa tra le seguenti vie e piazze (comprese): Europa Unita, D'Annunzio, XXIII Marzo, Trieste, Oberdan, Caccia, Osoppo, Di Toppo, Diacono, Bassi, Cavedalis, Ledra, XXVI luglio, Duodo, Cella, Ferriere, in aree pubbliche o aperte al pubblico;

dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del giorno 14 ottobre 2025 (e comunque fino alla fine dell'evento/corteo):

1. è fatto divieto di somministrazione e vendita per asporto di alimenti e bevande e qualunque altro prodotto in contenitori di vetro, ceramica, lattina, all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi, nei distributori automatici liberamente fruibili e nelle attività artigianali (es. pizza al taglio/kebab); la somministrazione di bevande è consentita esclusivamente in contenitori di materiale compostabile e biodegradabile; è fatta eccezione per l'attività svolta all'interno nei pubblici esercizi con codice ATECO per attività di ristorazione, ove il divieto sopra indicato decorre dalle ore 14.00 del giorno 14 ottobre 2025;
2. è fatto obbligo di rimozione degli arredi costituenti *debor* (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere se facilmente rimovibili, funghi riscaldatori, etc.) ed espositori pubblicitari bifacciali posizionati all'esterno dei pubblici esercizi e delle attività artigianali e commerciali; non è consentito l'ammassamento dei materiali;
3. è fatto divieto a chiunque di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro ovvero in lattine di alluminio su area pubblica o privata aperta al pubblico.

Il Sindaco del Comune di Udine è incaricato della notifica, anche mediante affissione all'Albo Pretorio, ed esecuzione del presente decreto.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nei termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o affissione all'Albo Pretorio.

Udine, 9 ottobre 2025

Il Prefetto
(Lione)